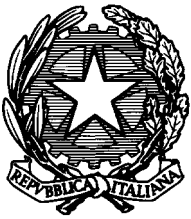


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 agosto 2005

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96	Pag.	5
Regolamento n. 946/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	14
Regolamento n. 947/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	»	16
Regolamento n. 948/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	»	17
Regolamento n. 949/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi	»	20
Regolamento n. 950/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)	»	21
Regolamento n. 951/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)	»	23

Regolamento n. 952/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia).....	Pag.	26
--	------	----

Pubblicati nel n. L 160 del 23 giugno 2005

<u>Regolamento n. 953/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007</u>	»	28
Regolamento n. 954/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	»	30
<u>Regolamento n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto</u>	»	32
<u>Regolamento n. 956/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante modifica del regolamento n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita</u>	»	35
Regolamento n. 957/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento n. 846/2005.....	»	38
Regolamento n. 958/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante decisione di non dare seguito alla 30ª gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1327/2004	»	40
Regolamento n. 959/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	»	41
Regolamento n. 960/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	43
Regolamento n. 961/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	»	47
Regolamento n. 962/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	»	50
Regolamento n. 963/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento n. 803/2005	»	51
Regolamento n. 964/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005	»	53
Regolamento n. 965/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	55
Regolamento n. 966/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	»	57

Regolamento n. 967/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 868/2005	Pag.	59
Regolamento n. 968/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	»	60
Regolamento n. 969/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1757/2004	»	62
Regolamento n. 970/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 115/2005	»	63

Pubblicati nel n. L 164 del 24 giugno 2005

Regolamento n. 971/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	64
Regolamento n. 972/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento n. 715/2005	»	66
Regolamento n. 973/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	»	67
Regolamento n. 974/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	»	68
Regolamento n. 975/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2005	»	70
Regolamento n. 976/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2032/2004	»	72

Pubblicati nel n. L 165 del 25 giugno 2005

Regolamento n. 977/2005 della Commissione, del 27 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	73
Regolamento n. 978/2005 della Commissione, del 27 giugno 2005, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006	»	75
Regolamento n. 979/2005 della Commissione, del 27 giugno 2005, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)	»	77

Pubblicati nel n. L 166 del 28 giugno 2005

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI</u>	Pag. 80
<i>Pubblicata nel n. L 158 del 21 giugno 2005</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 830/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che modifica per la quinta volta il regolamento n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (GU L 137 del 31.5.2005)</u>	Pag. 83
<i>Pubblicata nel n. L 139 del 2 giugno 2005</i>	
<u>Rettifica del regolamento n. 834/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali (GU L 138 dell'1.6.2005)</u>	Pag. 84
<i>Pubblicata nel n. L 140 del 3 giugno 2005</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 945/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2022/95 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con regolamento (CE) n. 663/98 ⁽³⁾. In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 658/2002 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario della Russia.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 132/2001 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l'altro, dell'Ucraina.

- (3) I regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001 vengono denominati in seguito «i regolamenti iniziali» e i dazi antidumping istituiti da questi regolamenti vengono denominati in seguito «le misure in vigore».

2. Domanda di riesame

- (4) Il 15 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto.
- (5) La domanda è stata presentata dall'Associazione europea dei produttori di concimi — European Fertilizer Manufacturers Association («EFMA») — per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di nitrato di ammonio.
- (6) La domanda si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi (fertilizzanti) di nitrato di ammonio con tenore (o titolo) di azoto («N») superiore al 28 % ma non superiore al 33 % in peso, al quale è stata aggiunta — miscelata o mediante processo di trasformazione — una percentuale pari o inferiore al 5 % di equivalente P₂O₅ (elemento nutritivo fosfatico, «P») e/o una percentuale pari o inferiore al 5 % di equivalente K₂O (elemento nutritivo potassico, «K»). Tali prodotti sono denominati in seguito: «nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda».
- (7) Nella domanda si sosteneva che i nuovi tipi di prodotto ivi menzionati non solo presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame, ma venivano anche venduti tramite lo stesso canale di vendita ai medesimi utilizzatori finali per le stesse applicazioni. Nella domanda si aggiungeva poi che, quando venivano importati nella Comunità, questi nuovi tipi di prodotto erano classificati nei seguenti codici NC: 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 51 00, 3105 59 00 e 3105 90 91.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).

⁽⁵⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.

3. Apertura

- (8) Il 2 luglio 2004, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione ha avviato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina. La portata del riesame intermedio era limitata alla definizione del prodotto in esame.
- (9) Con osservazioni presentate il 20 settembre 2004 l'EFMA ha informato la Commissione che un produttore russo del prodotto in esame aveva appena avviato la produzione di un nuovo tipo di prodotto, non menzionato nella domanda, avente un titolo (tenore) di N superiore al 28 % al quale veniva aggiunta una percentuale di P pari al 6 %. Di conseguenza, l'EFMA chiedeva alla Commissione di esaminare le soluzioni che le consentissero di tener conto in modo adeguato e corretto di tutti i nuovi tipi di concimi di nitrato di ammonio con titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso. Dato che nell'avviso di apertura veniva fatto riferimento a «nuovi tipi di prodotto», senza entrare nei dettagli circa la loro composizione, si è ritenuto che quest'ultima richiesta presentata in un secondo momento dall'EFMA fosse già adeguatamente contemplata nell'avviso di apertura medesimo.
- (10) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto convertire d'ufficio il riesame parziale in un riesame globale a pieno titolo, tenuto conto di una serie di sviluppi intervenuti da quando erano state imposte le misure in vigore, e in particolare della concessione dello status di economia di mercato alla Russia e dell'allargamento dell'Unione europea con l'ingresso di dieci nuovi paesi. Tuttavia, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova presentati non è parsa sufficiente a indicare e giustificare una modifica del livello delle misure. Si è pertanto ritenuto che non vi fosse alcun motivo per avviare d'ufficio un riesame intermedio a pieno titolo. Anzitutto, il fatto che alla Russia fosse stato concesso lo status di economia di mercato non implicava, di per sé, che le circostanze dei singoli produttori relativamente al dumping e al pregiudizio fossero automaticamente mutate. Non sono state fornite prove che dimostrassero che il margine di dumping calcolato sulla base dei costi e dei prezzi in Russia, invece che sulla base di quelli di un paese di riferimento, differisse in maniera significativa da quello riscontrato nelle inchieste precedenti. In secondo luogo, l'allargamento ai dieci nuovi paesi non ha automaticamente modificato i parametri relativi al dumping e al pregiudizio su cui si sono basate le misure in vigore, né d'altra parte sono state presentati validi elementi di prova che possano giustificare modifiche al riguardo.
- (11) Inoltre, alcune parti interessate hanno chiesto chiarimenti sui motivi per cui l'inchiesta avviata riguardava anche l'Ucraina, tenuto conto del fatto che nella domanda non si faceva riferimento alle importazioni di nuovi tipi di prodotto originari di questo paese. Dato che la portata del riesame intermedio era limitata a una più chiara definizione del prodotto in esame, si è ritenuto che eventuali risultanze a questo proposito non fossero legate a circostanze specifiche di nessun singolo paese, ma che si dovessero piuttosto applicare a tutte le importazioni di

nitrato di ammonio soggette alle misure, a prescindere dalla loro origine.

- (12) Infine, un produttore comunitario del prodotto in esame ha affermato, nel corso dell'inchiesta, che uno dei nuovi tipi di prodotto era classificato nel codice NC 3105 90 99. Durante l'inchiesta si è accertato che nei codici NC 3105 20 90 (menzionato nella domanda) e 3105 90 99 erano contemplati unicamente concimi con tenore in azoto non superiore al 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco. Si è pertanto concluso che non si poteva tener conto di tali codici NC, dal momento che essi non contemplano, a maggior ragione, i concimi che, in condizioni normali, hanno un titolo (tenore) di azoto superiore al 28 % in peso.

4. Questionari

- (13) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame le autorità dei paesi esportatori e tutte le parti notoriamente interessate. Sono stati inviati questionari a 16 produttori/esportatori in Russia e ad uno in Ucraina, come pure agli importatori, utilizzatori, produttori e alle pertinenti associazioni della Comunità citati nella domanda o altrimenti noti alla Commissione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

- (14) Il questionario, debitamente compilato, è stato restituito da due produttori esportatori russi, dal produttore esportatore ucraino e da 11 produttori comunitari. Alcuni produttori esportatori, produttori comunitari, importatori e relative associazioni si sono segnalati alla Commissione in qualità di parti interessate e hanno inviato le loro osservazioni. Dal momento che la Commissione disponeva di tutte le informazioni e i dati necessari all'inchiesta, non si è ritenuto di dover effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che avevano restituito il questionario dopo averlo debitamente compilato.

5. Periodo dell'inchiesta

- (15) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo che va dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare l'andamento delle vendite, delle importazioni e degli acquisti sul mercato comunitario per il prodotto in esame e per i nuovi tipi di prodotto.

B. PRODOTTO IN ESAME AI SENSI DEI REGOLAMENTI INIZIALI

- (16) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina, classificato nei codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso). Il nitrato di ammonio è un concime (fertilizzante) azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso, in forma perlata (prills) o granulare.

- (17) Va osservato che nel prodotto in esame sono sempre incorporate sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, la cui presenza è indispensabile dato che agiscono da stabilizzante. Occasionalmente possono anche esservi incorporati, sebbene in quantitativi estremamente ridotti, elementi nutritivi secondari e/o microelementi⁽⁶⁾. La presenza di sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, di elementi nutritivi secondari e/o di microelementi può considerarsi marginale e non influisce in alcun modo sulla classificazione doganale del prodotto in esame. Il nitrato di ammonio, in cui sono incorporate anche queste sostanze e/o elementi nutritivi (in seguito denominati: «sostanze e/o elementi nutritivi marginali»), viene indicato nel presente regolamento come il «prodotto in esame».

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

- (18) Per poter stabilire se le misure in vigore non sono più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio, si è esaminato: (1) se i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame; (2) se vi siano nuovi tipi di prodotto, oltre a quelli menzionati nella domanda, che presentino o possano aver presentato le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame; (3) infine se, una volta esaminato quanto specificato ai due punti precedenti, la definizione e la descrizione del prodotto in esame dovessero essere chiarite alla luce delle mutate circostanze.
- (19) Per le definizioni in campo chimico e agronomico ricorrenti nel presente regolamento si è fatto ricorso alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003⁽⁷⁾ («il regolamento sui concimi») di: elementi nutritivi principali [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)], elementi nutritivi secondari (calcio, magnesio, sodio e zolfo), microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco), fertilizzanti o concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo d'azoto (N superiore al 28 %), fertilizzanti o concimi semplici (un solo elemento nutritivo principale) e fertilizzanti o concimi composti (più di un elemento nutritivo principale).

1. Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda

- (20) Il prodotto in esame viene fabbricato a partire da ammoniaca (NH_3) e acido nitrico (HNO_3), dalla cui combinazione si produce per l'appunto nitrato di ammonio (NH_4NO_3 , di seguito denominato con la sigla «AN»). Il

titolo (tenore) di N del prodotto in esame è superiore al 28 % in peso (di norma è compreso tra 33 % e 34 %). Il rapporto tra il titolo (tenore) di AN e quello di N, rapporto che dipende dal peso atomico degli elementi, è 2,86. Di conseguenza, dato che il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28 % in peso di N, esso contiene automaticamente oltre l'80 % in peso di AN (di norma in percentuale compresa tra 94 % e 97 %)⁽⁸⁾. Come si è già ricordato al considerando (17), nel prodotto in esame sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20 % in peso, dato che l'AN rappresenta una percentuale pari almeno all'80 % del medesimo prodotto in esame.

- (21) Due sono le caratteristiche essenziali della composizione chimica del prodotto in esame: l'espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN. Il N è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO_3^-) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH_4^+), e il rapporto tra i due è di 1:1. Il livello del tenore di N è sempre superiore al 28 % in peso e, di conseguenza, come spiegato precedentemente, il livello di AN è sempre superiore all'80 % in peso.

- (22) Si è accertato che anche i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano fabbricati a partire da ammoniaca e acido nitrico, avevano un titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso e, pertanto, un titolo (tenore) di AN superiore all'80 % in peso. Oltre all'AN, in questi nuovi tipi di prodotto potevano essere incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali. Non solo, ma anche in questi prodotti il N veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all'incirca di 1:1.

- (23) Tuttavia, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano sottoposti a un ulteriore processo per aggiungervi elementi nutritivi principali⁽⁹⁾ diversi dal N, ossia P e/o K, la cui presenza trasformava il prodotto in un fertilizzante o concime composto⁽¹⁰⁾. Tale concime composto poteva essere ottenuto per via chimica o per miscelazione. Nonostante l'aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che tutto ciò non aveva alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali dell'AN contenuto in questi nuovi tipi di prodotto, vale a dire l'espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28 % e all'80 % in peso.

⁽⁶⁾ Per le definizioni di «elementi nutritivi secondari» e di «microelementi», cfr. il considerando 19 del presente regolamento e l'articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ Il peso atomico del N è 14,0067, quello dell'H (idrogeno) è 1,00794 e quello dell'O (ossigeno) è 15,9994. Il peso complessivo dell'AN è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dal N. Il rapporto tra AN e N corrisponde a 2,86.

⁽⁹⁾ Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento sui concimi.

⁽¹⁰⁾ Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all'articolo 2, lettera j) del regolamento sui concimi.

(24) Per quanto riguarda, in particolare, il livello complessivo di N e di AN, occorre distinguere tra i fertilizzanti o concimi composti ottenuti per via chimica e quelli ottenuti per miscelazione. Nel primo caso, si è appurato che il tenore massimo del 5 % di P e/o K, come indicato nella domanda, era chimicamente compatibile con un titolo (tenore) di AN superiore all'80 % (la percentuale massima per P e/o K nei composti aventi un tenore di AN superiore all'80 % era compresa tra il 7,4 % e il 12 % in peso a seconda del componente utilizzato: 7,4 % per il polifosfato di ammonio, 9,2 % per il fosfato biammonico, 10,4 % per il fosfato monoammonico e 12 % per il cloruro di potassio). Nel caso invece di composti ottenuti mediante operazioni di miscelazione, si è appurato che il prodotto che ne risultava consisteva in granuli o perlato (prills) del prodotto in esame miscelati a granuli o perlato (prills) di elementi nutritivi P e/o K in modo tale da garantire che almeno l'80 % del peso complessivo del composto fosse rappresentato da AN.

(25) Si è accertato, inoltre, che le proprietà fisiche erano strettamente collegate alle caratteristiche agronomiche e potevano pertanto essere esaminate in relazione con queste ultime. In generale, le proprietà di un concime dal punto di vista agronomico dipendono in primo luogo dagli elementi nutritivi principali ⁽¹¹⁾ ivi contenuti, dalla loro espressione e dal loro quantitativo in peso. Sulla base di questi tre criteri, si è appurato che tanto il prodotto in esame quanto i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda presentavano le stesse proprietà agronomiche relativamente al loro titolo (tenore) di N e di AN. L'espressione di N — la stessa per entrambe le categorie di prodotti — consentiva di soddisfare il fabbisogno di N delle colture sia nel breve che nel medio/lungo periodo. Infatti, la parte di N espressa in forma di azoto nitrico poteva essere assorbita facilmente e rapidamente dalle colture, mentre la parte espressa in forma di azoto ammoniacale doveva necessariamente subire un ulteriore processo (di fermentazione grazie ai batteri presenti nel terreno) prima di poter essere assorbita. Inoltre, sembrava importante tener conto della soglia del 28 % per poter soddisfare lo specifico fabbisogno di N delle colture, così come riconosciuto a livello comunitario dal regolamento sui concimi, al cui articolo 25 si stabilisce che i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo d'azoto possono essere definiti tali unicamente se contengono oltre il 28 % in peso di N. Ne consegue che lo specifico fabbisogno di N delle colture veniva ugualmente soddisfatto tanto dal prodotto in esame quanto dai nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda, a prescindere dal fatto che questi ultimi contenessero anche elementi nutritivi principali diversi dal N, ossia P e/o K, i quali tuttavia non incidevano in alcun modo sulle proprietà agronomiche del N.

(26) Infine, per quanto riguarda le applicazioni finali, nessuna parte interessata ha contestato il fatto che tanto il prodotto in esame quanto i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda — a condizione che contenessero il

tenore di AN richiesto — sono stati utilizzati durante il PI dagli stessi coltivatori per le medesime applicazioni. Questa conclusione è suffragata da un'inchiesta di mercato dalla quale è emerso che quasi tutti i coltivatori che avevano accettato di partecipare all'inchiesta avevano abbandonato il prodotto in esame orientandosi invece verso i nuovi tipi di prodotto, dato che questi ultimi erano più economici. Il fatto è stato confermato anche da un importatore.

(27) Inoltre, si è accertato che una fonte d'informazione pubblica si riferiva a questi nuovi tipi di prodotto denominandoli AN o NP/NK/NPK. Tutti questi elementi di prova vanno a sostegno della seguente conclusione: che tanto la strategia di mercato dei fornitori (produttori esportatori e importatori) quanto la percezione dei consumatori coincidevano nel ritenere che il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto soddisfacessero le medesime esigenze.

(28) Si è quindi giunti alla conclusione che, dal punto di vista chimico e fisico/agronomico, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda non potevano ritenersi identici al prodotto in esame, dal momento che contenevano altri elementi nutritivi principali oltre al N, segnatamente P e/o K. Ciononostante, il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all'80 % in peso), l'eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali, nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda devono essere considerati anch'essi come il prodotto in esame.

2. Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e di nuovi tipi di prodotto diversi da quelli menzionati nella domanda

(29) Si è inoltre esaminato se vi fossero nuovi tipi di prodotto, oltre a quelli menzionati nella domanda, che presentavano o potessero presentare le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame, in quanto, se tali prodotti fossero esistiti, avrebbero dovuto rientrare nella definizione del prodotto in esame.

(30) Come si è già ricordato precedentemente, le caratteristiche chimiche essenziali che attribuiscono al prodotto in esame le sue particolari proprietà agronomiche sono due: l'espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo di N e di AN. Si è pertanto esaminato se anche altri concimi contenessero o potessero contenere N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale a un livello superiore al 28 % in peso (il che implica, di conseguenza, un contenuto di AN superiore all'80 % in peso).

⁽¹¹⁾ Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento sui concimi.

- (31) Sono stati individuati i seguenti nuovi tipi di prodotto: 1) sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 29 00); 2) sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 60 00); 3) sali doppi e miscugli di sali composti del magnesio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 90 00); e 4) fertilizzanti o concimi NPK, NP e NK, il cui titolo (tenore) di P, K o PK è superiore a quello menzionato nella domanda (5 %) ma non è superiore alla soglia chimicamente compatibile con un titolo (tenore) di N superiore al 28 % (cfr. il considerando 24). L'elenco non è esaustivo.
- (32) Quanto alle applicazioni finali di questi nuovi tipi di prodotto, si è accertato che la loro composizione chimica e le loro proprietà agronomiche erano tali da renderli adatti ad essere utilizzati per le medesime applicazioni del prodotto in esame, a condizione che il loro titolo (tenore) di N fosse sufficiente, e cioè a un livello superiore al 28 % in peso (il che comporta, di conseguenza, un contenuto di AN superiore all'80 % in peso).
- (33) Si è pertanto concluso che il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto, diversi da quelli menzionati nella domanda, risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all'80 % in peso), l'eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto diversi da quelli menzionati nella domanda devono essere considerati anch'essi come il prodotto in esame.
- (34) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'inclusione di concimi non precedentemente descritti come problematici nella domanda non era giustificata. Si deve osservare che lo scopo della presente inchiesta consiste nell'includere tutti i nuovi tipi di prodotto, i quali devono essere considerati come il prodotto in esame in quanto presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di base. Di conseguenza, nell'avviso di apertura si è fatto riferimento a «nuovi tipi di prodotto», senza aggiungere ulteriori dettagli circa la loro composizione chimica, allo scopo di esaminare sulla base di criteri oggettivi se e quali nuovi tipi di prodotto dovessero essere inclusi. Si è pertanto ritenuto che tutti i tipi di concimi in cui è incorporato il prodotto in esame, come pure la loro classificazione tariffaria, potessero essere oggetto dell'inchiesta e venire inclusi nel presente regolamento. Pertanto, si è dovuta respingere l'obiezione di cui sopra.

3. Conclusioni

- (35) Alla luce delle risultanze suesposte, si è concluso che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo (tenore) di AN — a condizione che quest'ultimo sia superiore all'80 % in peso — nonché le sostanze ed elementi nutritivi marginali, ma non per quanto riguarda gli elementi nutritivi principali P e K. Di conseguenza, appare giustificata l'applicazione proporzionale delle misure in vigore affinché queste ultime possano essere applicate solamente al prodotto in esame incorporato in tutti i nuovi tipi di prodotto.
- (36) A tale riguardo, si ritiene che, nel caso di importazioni di composti ⁽¹²⁾ di fertilizzanti o concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, le misure in vigore debbano essere applicate proporzionalmente al loro contenuto di AN e di altre sostanze ed elementi nutritivi marginali. Allo scopo di semplificare il regime doganale e l'applicazione delle aliquote di dazio adeguate, corrispondenti cioè al quantitativo di prodotto in esame incorporato nel concime composto, sono state stabilite quattro fasce di aliquote del dazio, ognuna delle quali corrisponde a un gruppo di composti che contengono rispettivamente il primo meno del 3 % in peso di P e/o di K; il secondo una percentuale pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso di P e/o di K; il terzo una percentuale pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso di P e/o di K; infine il quarto una percentuale pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso di P e/o di K.
- (37) Infine, si è concluso che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto in esame di cui al dispositivo dei regolamenti iniziali: i termini «nitrato di ammonio» devono essere sostituiti dai termini «concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso»; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo (tenore) di AN superiore all'80 % in peso e un titolo (tenore) di N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28 % in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente (vale a dire AN).
- (38) Diverse parti interessate hanno espresso il loro disaccordo con quella che ritenevano un'estensione delle misure in vigore a prodotti diversi dal prodotto in esame. Va ricordato che le summenzionate conclusioni non prevedono l'estensione delle misure in vigore in quanto tali a nuovi tipi di prodotto, ma unicamente l'applicazione proporzionale di tali misure al prodotto in esame incorporato nei nuovi tipi di prodotto,

⁽¹²⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera j) del regolamento sui concimi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari della Russia.»

- 2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 132/2001 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell'Ucraina.»

- 3) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:

Descrizione del prodotto	Codice NC	Codice TARIC	Importo fisso del dazio (in euro per tonnellata)
— Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa	3102 30 90	—	47,07
— Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso	3102 40 90	—	47,07
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso	3102 29 00	10	47,07
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso	3102 60 00	10	47,07
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso	3102 90 00	10	47,07
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio	3105 10 00	10	47,07
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O inferiore al 3 % in peso	3105 10 00	20	45,66
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 10 00	30	44,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 10 00	40	42,83
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso	3105 10 00	50	41,42

Descrizione del prodotto	Codice NC	Codice TARIC	Importo fisso del dazio (in euro per tonnellata)
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O inferiore al 3 % in peso	3105 20 10	30	45,66
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 20 10	40	44,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 20 10	50	42,83
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso	3105 20 10	60	41,42
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ inferiore al 3 % in peso	3105 51 00	10	45,66
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 51 00	20	44,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 51 00	30	42,83
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso	3105 51 00	40	42,17
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ inferiore al 3 % in peso	3105 59 00	10	45,66
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 59 00	20	44,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 59 00	30	42,83
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso	3105 59 00	40	42,17
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O inferiore al 3 % in peso	3105 90 91	30	45,66
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 90 91	40	44,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 90 91	50	42,83
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso	3105 90 91	60	41,42»

4) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 132/2001 è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:

Descrizione del prodotto	Codice NC	Codice TARIC	Importo fisso del dazio (in euro per tonnellata)
— Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa	3102 30 90	—	33,25
— Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso	3102 40 90	—	33,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso	3102 29 00	10	33,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso	3102 60 00	10	33,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso	3102 90 00	10	33,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio	3105 10 00	10	33,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O inferiore al 3 % in peso	3105 10 00	20	32,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 10 00	30	31,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 10 00	40	30,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e/o un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso	3105 10 00	50	29,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O inferiore al 3 % in peso	3105 20 10	30	32,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 20 10	40	31,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 20 10	50	30,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ e un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso	3105 20 10	60	29,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ inferiore al 3 % in peso	3105 51 00	10	32,25

Descrizione del prodotto	Codice NC	Codice TARIC	Importo fisso del dazio (in euro per tonnellata)
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 51 00	20	31,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 51 00	30	30,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso	3105 51 00	40	29,79
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ inferiore al 3 % in peso	3105 59 00	10	32,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 59 00	20	31,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 59 00	30	30,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P ₂ O ₅ pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso	3105 59 00	40	29,79
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O inferiore al 3 % in peso	3105 90 91	30	32,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso	3105 90 91	40	31,25
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso	3105 90 91	50	30,26
— Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K ₂ O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso	3105 90 91	60	29,26»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 946/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	55,3
	204	35,2
	999	45,3
0707 00 05	052	72,7
	999	72,7
0709 90 70	052	81,6
	999	81,6
0805 50 10	388	59,1
	528	48,3
	624	71,4
	999	59,6
0808 10 80	388	92,9
	400	97,4
	404	90,8
	508	90,3
	512	70,9
	528	69,7
	720	51,3
	804	91,0
	999	81,8
0809 10 00	052	187,7
	624	188,8
	999	188,3
0809 20 95	052	300,3
	400	358,1
	999	329,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	158,3
	999	158,3
0809 40 05	052	130,1
	624	165,1
	999	147,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 947/2005 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2005****che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 877/2005 della Commissione ⁽³⁾. Questo elenco deve essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 877/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovenia, in Svezia, in Finlandia e nel Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 877/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 146 del 10.6.2005, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 948/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero

bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 13 al 17 giugno 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera la ripartizione per paese d'origine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero concessioni CXL.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 13 al 17 giugno 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 della Commissione (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005	Limite
Barbados	100	
Belize	0	Raggiunto
Congo	100	
Figi	0	Raggiunto
Guiana	0	Raggiunto
India	0	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	0	Raggiunto
Maurizio	0	Raggiunto
Mozambico	0	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	0	Raggiunto
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005	Limite
Barbados	100	
Belize	100	
Congo	100	
Figi	100	
Guiana	100	
India	100	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005	Limite
India	0	Raggiunto
ACP	100	

Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005	Limite
India	100	
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	0	Raggiunto
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	Raggiunto

REGOLAMENTO (CE) N. 949/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, occorre creare le condizioni per l'importazione in Spagna di una certa quantità di sorgo.
- (2) Per garantire il rispetto dei quantitativi fissati nell'ambito di tali contingenti il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, prevede la contabilizzazione delle importazioni di alcuni prodotti sostitutivi menzionati nell'articolo 2 del medesimo regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aperto una gara relativa alla riduzione del dazio al-

l'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi.

- (4) Dal momento che è stato raggiunto per tale contingente il quantitativo annuale fissato nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1839/95, occorre chiudere la gara e abrogare il regolamento (CE) n. 2275/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiusa la gara relativa alla riduzione del dazio previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabile al sorgo importato in Spagna, aperta dal regolamento (CE) n. 2275/2004.
2. Il regolamento (CE) n. 2275/2004 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).⁽⁴⁾ GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

(8) Dato che le frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

(9) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

del Regolamento della Commissione del 22 giugno 2005 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2005 all'8 settembre 2005.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0802 12 90 9000	A00	45	1 426
0802 21 00 9000	A00	53	569
0802 22 00 9000	A00	103	3 929
0802 31 00 9000	A00	66	588

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 951/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli
(pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro,

dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 24.6.2005-8.9.2005		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.7.2005-15.9.2005	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (t)
0702 00 00 9100	F08	35		35	1 874
0805 10 20 9100	A00	38		38	615
0806 10 10 9100	A00	25		25	6 627
0808 10 80 9100	F09	36		36	19 233
0809 30 10 9100	A00	13		13	9 708
0809 30 90 9100					

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04: Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 952/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel

commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 24 ottobre 2005.

Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio a ottobre 2005.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Codice di destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (EUR/t netta)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	595
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	A00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	A00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	A00	29	301

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.

F10 Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.

REGOLAMENTO (CE) N. 953/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio ⁽²⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2) Dal 9 al 13 novembre 2003, ad Abidjan, le due parti hanno negoziato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Tale protocollo, applicabile al periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2007, è stato siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004.

(3) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri nonché i loro obblighi di notifica delle catture.

(4) È opportuno approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2007 ⁽³⁾.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca demersale:

Spagna: 1 300 GT/(stazza lorda) al mese in media annua

b) pesca del tonno:

i) tonniere con reti a circuizione:

— Francia: 17 unità

— Spagna: 17 unità

ii) pescherecci con palangari di superficie

— Spagna: 6 unità

— Portogallo: 5 unità

iii) tonniere con lenze e canne

— Francia: 3 unità

⁽¹⁾ Parere reso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2003 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 1.

2. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,6
	204	35,2
	999	43,9
0707 00 05	052	76,3
	999	76,3
0709 90 70	052	85,6
	999	85,6
0805 50 10	388	62,8
	528	56,5
	624	71,1
	999	63,5
0808 10 80	388	93,3
	400	117,0
	404	90,8
	508	86,3
	512	67,4
	524	46,4
	528	50,9
	720	104,9
	804	91,3
	999	83,1
0809 10 00	052	197,3
	624	188,8
	999	193,1
0809 20 95	052	272,6
	068	148,4
	400	358,1
	999	259,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	157,0
	999	157,0
0809 40 05	052	130,1
	624	166,1
	999	148,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 955/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo, come modificato dal protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca ⁽²⁾, allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede un nuovo contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 5 605 tonnellate di riso originario dell'Egitto con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003. Occorre pertanto aprire detto contingente e prevedere alcune modalità di applicazione per la sua gestione.
- (2) Il contingente si applica su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1° maggio 2004. Per l'anno 2005 occorre pertanto aumentare in proporzione il quantitativo, per tenere conto della mancata apertura di un contingente per il periodo intercorso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004.
- (3) Si applicano le modalità generali relative ai titoli di importazione fissate dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, nonché dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾. Tuttavia, per garantire una

buona gestione amministrativa del presente contingente, occorre adottare alcune modalità particolari, complementari o derogatorie alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1342/2003, per quanto riguarda la presentazione delle domande, il rilascio dei titoli nonché la presentazione delle prove e l'utilizzazione delle stesse.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi delle disposizioni del presente articolo è aperto un contingente tariffario annuale di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006 originario dell'Egitto, con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Tuttavia, per il 2005, detto contingente tariffario è aperto per un quantitativo di 9 342 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4097.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
2. La domanda di titolo d'importazione è corredata della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda.
3. Il richiedente può presentare nello Stato membro di cui trattasi un'unica domanda di titolo a settimana per codice NC a otto cifre.

Articolo 3

1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:

- a) nella casella 8, l'indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
- b) nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari all'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003, applicabile il giorno della domanda.

4. Per poter beneficiare della riduzione dell'aliquota doganale di cui all'articolo 1 occorre presentare, al momento dell'immissione in libera pratica, un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.1, in conformità delle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi.

Articolo 4

1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).

Entro il giorno feriale successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC a otto cifre, che hanno formato oggetto di domande di titoli di importazione.

2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno feriale successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

3. Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, entro il settimo giorno feriale succe-

sivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell'anno in corso.

4. Se il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della garanzia di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è ridotto in proporzione.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:

a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, con l'indicazione della data di rilascio nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;

b) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

Articolo 6

Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

- in spagnolo: Derecho cero [Reglamento (CE) n° 955/2005]
- in ceco: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)
- in danese: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)
- in tedesco: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)
- in estone: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)
- in greco: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]
- in inglese: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)
- in francese: Droit zéro [règlement (CE) n° 955/2005]
- in italiano: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]
- in lettone: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)
- in lituano: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)
- in ungherese: nulla vám-tétel (955/2005/EK rendelet)
- in maltese: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)
- in olandese: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)
- in polacco: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)
- in portoghese: Direito nulo [Regulamento (CE) n° 955/2005]
- in slovacco: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)
- in sloveno: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)
- in finlandese: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)
- in svedese: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005)

REGOLAMENTO (CE) N. 956/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pertanto definire tali tassi alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

(5) Il regolamento (CEE) n. 411/88 dev'essere modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) A norma dell'articolo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78, se il tasso d'interesse a carico di uno Stato membro per le misure di intervento è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme determinato per la Comunità, la Commissione può applicare, nell'ambito degli esercizi 2005 e 2006, per il finanziamento di tali spese per interessi, il tasso d'interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo a carico dello Stato stesso.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue.

1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

(2) Per determinare il tasso d'interesse da prendere in considerazione per gli Stati membri interessati, occorre precisare, nel regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione ⁽²⁾, il metodo applicabile negli esercizi 2005 e 2006.

«Articolo 4

1. Se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico.

(3) Se uno Stato membro non ha comunicato alla Commissione il tasso medio del costo d'interesse da esso sostenuto, la Commissione applica un tasso di riferimento specifico, determinato sulla base dei tassi d'interesse di riferimento rappresentativi negli Stati membri.

2. Il tasso medio del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi venti giorni prima della fine dell'esercizio e si riferisce ai sei mesi antecedenti tale comunicazione. Tuttavia per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, esso si riferisce per l'esercizio 2005 al periodo dal 1º maggio al 31 agosto 2004.

(4) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1º maggio 2004, è necessario che tale tasso di riferimento tenga conto anche dei tassi di riferimento rappresentativi applicati in ciascuno di questi paesi. Occorre

In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d'interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi d'interesse di riferimento indicati in allegato. Se i tassi d'interesse di riferimento non sono disponibili per tutto il periodo di riferimento di cui al primo comma, si applicano i tassi disponibili durante tale periodo di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14).

3. Per gli esercizi 2005 e 2006, se il tasso medio del costo d'interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme determinato per la Comunità, il tasso d'interesse rimborsato dal bilancio comunitario è calcolato secondo la seguente formula:

$$TR = TIU + [TIC - (2 \times TIU)]$$

dove:

TR = tasso d'interesse rimborsato agli Stati membri,

TIU = tasso d'interesse uniforme,

TIC = tasso d'interesse comunicato dallo Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, o tasso d'interesse

applicabile in mancanza della comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma.»

- 2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1º ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

1. Repubblica ceca
Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR)
2. Danimarca
Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)
3. Estonia
Talin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR)
4. Cipro
Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR)
5. Lettonia
Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR)
6. Lituania
Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR)
7. Ungheria
Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR)
8. Malta
Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR)
9. Polonia
Warszawa interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR)
10. Slovenia
Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR)
11. Slovacchia
Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR)
12. Svezia
Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)
13. Regno Unito
London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)
14. Altri Stati membri
Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)

NB: Questi tassi saranno aumentati di 1 punto percentuale, corrispondente al margine bancario.»

REGOLAMENTO (CE) N. 957/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 846/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 140 del 3.6.2005, pag. 6.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GIUGNO 2005 ⁽¹⁾

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3610
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	36,10
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	36,10
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	36,10
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3610

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

recante decisione di non dare seguito alla 30ª gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero. Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento

succitato, può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non viene dato seguito alla 30ª gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1327/2004 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

REGOLAMENTO (CE) N. 959/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione⁽²⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha

conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 126 del 19.5.2005, pag. 34. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 939/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 14).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 27 giugno 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	31,50
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	31,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO (CE) N. 960/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un

provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 giugno 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽²⁾	(EUR/100 kg)	
		Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi:		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	—	—
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	—	—
	– – negli altri casi	—	—
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo		
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	—	—
	– negli altri casi	—	—
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:		
	– amido		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	3,266	3,266
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,783	1,783
	– – negli altri casi	4,093	4,093
	– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ :		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	2,243	2,243
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,337	1,337
	– – negli altri casi	3,070	3,070
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,783	1,783
	– altre (incluso allo stato naturale)	4,093	4,093
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:		
	– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	3,017	3,017
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,783	1,783
	– negli altri casi	4,093	4,093

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽²⁾	(EUR/100 kg) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	—	—
	– a grani medi	—	—
	– a grani lunghi	—	—
1006 40 00	Rotture di riso	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽²⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 961/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽³⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolar-

mente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	57,30	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	47,07
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	10,23
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	73,67	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	57,30	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	65,49
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	65,49
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	65,49
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	65,49
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	64,16
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	49,12
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	65,49	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	64,16
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	53,21	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	49,12
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	49,12
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	64,16
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	49,12
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	67,23
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	46,66
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	49,12
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	61,40				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C11: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12: Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 962/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2005
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 22 giugno 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2005, per la zona di destina-

zione 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d'accettazione delle domande presentate dal 15 al 21 giugno 2005 e sospendere per queste zone fino al 1º luglio 2005 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 giugno 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 75,58 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.
2. Fino al 1º luglio 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 giugno 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 963/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione

del regolamento (CE) n. 803/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005 per la campagna 2004/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 134 del 27.5.2005, pag. 31.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI ⁽¹⁾

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	68,59 ⁽³⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ^{(4) (5)}
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁵⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 964/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE)

n. 1210/2004 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/2005 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 2.6.2005, pag. 14.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 giugno 2005

(EUR)		
Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	21,33	5,64
1701 11 90 ⁽¹⁾	21,33	11,02
1701 12 10 ⁽¹⁾	21,33	5,45
1701 12 90 ⁽¹⁾	21,33	10,50
1701 91 00 ⁽²⁾	24,06	13,56
1701 99 10 ⁽²⁾	24,06	8,68
1701 99 90 ⁽²⁾	24,06	8,68
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 965/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 27 maggio 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 805/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 805/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 805/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 134 del 27.5.2005, pag. 35.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 giugno 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	36,10	36,10

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 966/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il

cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10: Tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 967/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 868/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concor-

rente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 24,96 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 148 300 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 145 del 9.6.2005, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 968/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	5,12
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	4,72
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	4,36
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	4,08
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	5,48				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 969/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo

conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 12,94 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 970/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione ⁽²⁾.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 971/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,6
	204	35,2
	999	48,9
0707 00 05	052	85,7
	999	85,7
0709 90 70	052	89,1
	999	89,1
0805 50 10	388	66,5
	528	56,5
	624	71,1
	999	64,7
0808 10 80	388	93,3
	400	102,8
	508	107,1
	512	67,0
	524	46,4
	528	63,7
	720	47,6
	804	93,7
0809 10 00	999	77,7
	052	187,8
	624	188,8
0809 20 95	999	188,3
	052	266,1
	068	148,4
	400	325,6
0809 30 10, 0809 30 90	999	246,7
	052	157,0
0809 40 05	999	157,0
	624	166,0
	999	166,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 972/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 715/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 715/2005 ha fissato a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione in base ai quantitativi di carni bovine di cui

ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005. Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 715/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2005 è soddisfatta a concorrenza del 18,363334 % dei diritti d'importazioni richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 31.10.2004, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 121 del 13.5.2005, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 973/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 716/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/2005 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 716/2005 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 716/2005 per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 5,166817 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2005;
- b) 32,725815 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 121 del 13.5.2005, pag. 53.

REGOLAMENTO (CE) N. 974/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2005 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2005
1	100,00

ALLEGATO II

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005
1	7 000,0

REGOLAMENTO (CE) N. 975/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2005
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005	(t)
G2	15 875,0	
G3	2 500,0	
G4	1 500,0	
G5	3 050,0	
G6	7 500,0	
G7	2 750,0	

REGOLAMENTO (CE) N. 976/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 giugno 2005, è fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 977/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	54,7
	999	54,7
0707 00 05	052	87,8
	999	87,8
0709 90 70	052	91,3
	999	91,3
0805 50 10	382	52,4
	388	66,8
	528	66,6
	624	71,1
	999	64,2
0808 10 80	388	93,1
	400	107,4
	508	92,8
	512	66,9
	524	46,4
	528	63,7
	720	56,7
	804	95,7
0809 10 00	999	77,8
	052	176,4
	624	188,8
0809 20 95	999	182,6
	052	242,3
	068	148,4
	400	325,6
0809 30 10, 0809 30 90	999	238,8
	052	157,0
0809 40 05	999	157,0
	624	122,3
	999	122,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 978/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2005

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1º luglio 2005 al 28 febbraio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006 e per l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, viene riscosso un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di tale genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio ⁽²⁾, da un lato con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, accluso all'allegato V della convenzione ACP-CE ⁽³⁾ e, dall'altro, con la Repubblica dell'India.

(2) Gli accordi sotto forma di scambio di lettere, conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, dispongono che i raffinatori interessati debbano pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire tale prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2005/2006.

(3) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono determinati sulla base di un bilancio comunitario previsionale annuo. Da tale bilancio risulta la necessità di importare zucchero greggio e di

aprire, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi precitati, in modo da soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte della campagna di cui trattasi.

(4) Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna attualmente disponibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi che risultano mancanti in base al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per il periodo dal 1º luglio 2005 al 28 febbraio 2006.

(5) Va precisato che al nuovo contingente occorre applicare il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽⁴⁾.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º luglio 2005 al 28 febbraio 2006 sono aperti, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:

a) un contingente tariffario di 90 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell'accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE;

b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell'India.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

Articolo 2

1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari debbono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero della qualità tipo.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 979/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2005

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli, è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 della Commissione (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 4 al 5 luglio 2005

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0702 00 00 9100	F08	45	3 747
0805 10 20 9100	A00	48	1 229
0806 10 10 9100	A00	35	13 255
0808 10 80 9100	F04, F09	46	38 466
0809 30 10 9100	F03	18	19 415
0809 30 90 9100			

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).⁽²⁾ I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03 Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04 Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08 Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria.

F09 Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khaima e Fudjaira), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base della valutazione delle tossicità cutanee dell'olio di radice di costo (*Saussurea lappa Clarke*), del 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, del hexahydrocoumarin e del balsamo del Perú (*Myroxylon pereirae*), il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori («SCCNFP») ritiene che tali sostanze non debbano essere impiegate come fragranze nei prodotti cosmetici. Per tale motivo le suddette sostanze devono essere incluse nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

(2) Gli azocoloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 figurano all'allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE come agenti coloranti il cui impiego è autorizzato nella produzione di cosmetici. La sicurezza di tali coloranti è stata messa in discussione in ragione del fatto che essi possono dar luogo alla formazione di amine carcinogene durante il metabolismo. Secondo il SCCNFP dalle informazioni disponibili si evince che l'impiego dei coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 comporta un rischio per la salute dei consumatori, in quanto essi possono rilasciare una o più amine aromatiche carcinogene. Di conseguenza, tali coloranti devono essere esclusi dall'allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE.

(3) Il cloruro di benzetonio è elencato nella parte 1 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE con il numero d'ordine 53 come conservante, il cui uso è consentito in prodotti cosmetici destinati ad essere eliminati con il risciacquo dopo l'uso in concentrazione massima pari allo 0,1 %. Il SCCNFP ritiene che l'impiego del cloruro di benzetonio debba essere consentito anche in prodotti cosmetici da non risciacquare, diversi da quelli per l'igiene del cavo orale, in concentrazione massima pari

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/9/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 46).

allo 0,1 %. Il testo riferito alla sostanza elencata con il numero d'ordine 53 nella parte 1 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4) Il SCCNFP ritiene che il metilisotiazolinone non costituisca un rischio per la salute dei consumatori, se impiegato in prodotti cosmetici finiti come conservante, in concentrazioni non superiori allo 0,01 %. Il metilisotiazolinone deve essere pertanto incluso nella parte 1 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE con il numero d'ordine 57.

(5) La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, IV e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 31 marzo 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino, né vendano, né mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni degli allegati II e IV della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:

«1133. Olio di radice di costo (*Saussurea lappa Clarke*) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza.

1134. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza.

1135. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza

1136. Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza».

2) Nell'allegato IV, parte 1, della direttiva 76/768/CEE gli agenti coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290 sono eliminati.

3) La parte 1 dell'allegato VI è modificata come segue:

a) il numero d'ordine 53 è sostituito dal seguente numero:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«53	Benzethonium Chloride (INCI)	0,1 %	a) Prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso b) Prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale»	

b) il testo seguente è aggiunto con il numero d'ordine 57:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«57	Methylisothiazolinone (INCI)	0,01 %»		

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 31 maggio 2005)

A pagina 24, all'articolo 2:

anziché: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea»,

leggi: «Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2005».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rettifica del regolamento (CE) n. 834/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 1º giugno 2005)

A pagina 12, l'allegato del regolamento è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1º term. 7	2º term. 8	3º term. 9	4º term. 10	5º term. 11	6º term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.»

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G506063/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 64/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 5 0 8 2 5 *

€ 6,00